UILTEC
TESSILE ENERGIA CHIMICA

Decalogo per RLS

Emergenza COVID-19

Introduzione.

Siamo nel pieno della seconda ondata COVID-19 e dai dati che ci si presentano davanti per le attività lavorative, emerge come sia necessario che in tutti i **luoghi di lavoro** non bisogna abbassare la guardia sulle misure per il contenimento del contagio che sono state applicate nel rispetto del Protocollo generale condiviso tra Parti Sociali e Governo.

Difatti, rispetto alla prima fase, oggi riscontriamo una **maggior contagiosità nelle aziende.** In molti luoghi di lavoro vengono ufficializzate varie situazioni di positività, in particolar modo con estrema difficoltà in alcune situazioni con lavorazioni a turno.

In questa fase, il Ruolo dei RLS e RSU e OO.SS. diventa determinante e, viste le variabili intervenute, devono essere **riattivati i Comitati aziendali**, con iniziative mirate di revisione del Protocollo aziendale.

Di seguito forniamo alcune indicazioni operative per i RLS per riaffrontare al meglio l'Emergenza a livello aziendale.

Come definito nel "Protocollo condiviso di Regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo e del 24 aprile 2020, sottoscritto tra Governo e Parti Sociali riferito ad attività produttive e professionali", in tutti i luoghi di lavoro viene costituito il Comitato aziendale per affrontare l'emergenza.

a cura di:
Marco Lupi - Responsabile SSA UILTEC
Domenico Nese - Esperto SSA UILTEC
Paolo Baroncini - Esperto SSA UILTEC
grafica e impaginazione:
Filippo Nisi

Decalogo per RLS.

1 – richiesta convocazione URGENTE del Comitato

A fronte di questa seconda ondata, ove non fosse avvenuto, richiedere convocazione del Comitato Aziendale, come definito dal Protocollo nazionale.

2 – analisi ed aggiornamento del Protocollo Anticontagio Aziendale

Analisi del Protocollo Anticontagio Aziendale sulla base della attuale situazione.
Inserimento dell'obbligo di utilizzo di idonee Mascherine all'aperto ed al chiuso.

3 – chi deve partecipare alla Riunione del Comitato

Alla Riunione del Comitato devono essere presenti almeno le figure essenziali definite dal D. Lgs. 81/2008:

- Datore di lavoro o suo delegato
- RSPP
- Medico Competente
- RLS

Inoltre partecipano i RSU e le OO.SS. se fosse necessario.

4 – verifica DPI Anticontagio

Deve essere analizzata la dotazione dei DPI individuati nel Documento di Valutazione dei Rischi Aziendale (aggiornato sulla base della Pandemia):

- mascherine
- visiere
- tute
- camici
- ecc.

Deve essere valutata la idoneità delle Mascherine **(vedi Allegato 1)**.
Deve essere inserito nel Protocollo Anticontagio Aziendale l'impegno aziendale per ricercare, e in breve tempo rendere disponibili, i Dispositivi di Protezione Individuale, destinati ai lavoratori, certificati in modo corretto e garantiti dall'insorgenza di eventuali danni collaterali alla salute e alla sicurezza. Occorre prevedere sempre una scorta minima di tali dispositivi nel magazzino aziendale.

Decalogo per RLS.

5 – Pulizie, Sanificazioni, Prodotti Igienizzanti

Deve essere valutato il Programma delle Pulizie in tutti i luoghi di lavoro con attenzione particolare per i luoghi di lavoro al chiuso, dove sia possibile la presenza di più persone, anche mantenendo le distanze nel raggio di 2 metri lineari e con incarichi diversi: uffici, sale controllo, spogliatoi, servizi igienici.
Valutare la presenza e le scorte relative di Igienizzante in tutti i luoghi di lavoro.

Valutare il Programma di manutenzione, bonifica e sanificazione degli Impianti aeraulici (per esempio: Termici, di Condizionamento, a riciclo d'aria).
Verificare i Programmi di pulizia, bonifica e sanificazione degli Ambienti di lavoro, derivati da precise indicazioni organizzative, elaborate secondo frequenza presenza umana prevista e non, loro tipologia, aerazione, comunque valutabile e inseribile nel previsto Documento di valutazione dei Rischi.

6 – Procedura di gestione dei casi positivi in Azienda.

Deve essere prevista all'interno del Protocollo Anticontagio Aziendale una specifica Procedura per la Gestione dei Casi di Positività in Azienda **(vedi Allegato 2**, **Allegato 2A**, **Allegato 2B)**. La quale deve prevedere tutte le casistiche e prevedere, sin dal primo momento, il coinvolgimento del/dei RLS aziendale/i o comunque, in caso di collegamento o interessamento anche sul territorio limitrofo, anche di una figura di coordinamento indicata dalle OO.SS.

7 – Aggiornamento DVR

Comunque va fatto salvo che i contenuti del Protocollo condiviso di cui sopra, sono da ritenersi indicazioni di minima, le quali vanno successivamente adeguate, migliorate e integrate secondo le condizioni di contagiosità locale e indicazioni tecnico/organizzative indicate sul DVR aziendale.

Decalogo per RLS.

8 – Screening Periodici per i Lavoratori in Azienda

Al fine di contenere al massimo l'assenza dal lavoro del personale dipendente ed evitare disservizi che possono incidere sulla garanzia di continuità dei servizi anche essenziali erogati dalle aziende, il datore di lavoro, può richiedere ai propri dipendenti di effettuare, disposti dal medico competente o da altro professionista sanitario in base alle norme relative all'emergenza epidemiologica, attività di screening al fine di individuare soggetti positivi asintomatici, infettati, immunizzati o suscettibili, finalizzati alla caratterizzazione epidemiologica della circolazione virale nella popolazione lavorativa. **(Vedi Allegato 3)**.

9 – Rientro in Azienda del Lavoratore contagiato

Prevedere una specifica Procedura Operativa per il rientro in Azienda del lavoratore contagiato **(Vedi Allegato 4)**.

10 – Protocollo Aziendale Anticontagio

Protocollo Aziendale Anticontagio Ipotesi Operativa.

La struttura operativa del Protocollo aziendale specifico anticontagio può seguire le indicazioni riportate nella scheda infografica **(allegato 6)**

Dettaglio Protocollo Nazionale.

(vedi INFOGRAFICA allegato 5)

sez. 4 – Pulizia e sanificazione in azienda

L'Azienda deve assicurare la pulizia GIORNALIERA e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago. In particolare, deve affidare la pulizia GIORNALIERA dei locali, degli ambienti di lavoro, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago, a Ditte esterne specializzate, oppure lavoratori dell'impresa stessa, la cui mansione prevede anche la valutazione di tutti i rischi (formalizzata sul DVR) connessi con questa attività.

sez. 5 – Precauzioni igieniche personali

L'Azienda deve mettere a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani, nonché disinfettanti per mani a base di alcool (concentrazione di alcool di almeno il 60%).

sez. 6 – Distanza interpersonale e dispositivi di protezione induviduale

Al fine di limitare i contatti tra le persone, nonché evitare aggregazioni, assembramenti ed affollamenti dei luoghi di lavoro o di pertinenza, il Datore di Lavoro deve predisporre una diversa ripartizione/assegnazione degli spazi (es. ridistribuzione del personale all'interno di uffici, banchi di lavoro…) dando disposizioni inoltre di rispettare il "criterio di distanza droplet" (almeno 2 m di separazione tra i presenti).

sez. 7 – Gestione degli spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack, ect)

L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 2 metri tra le persone che li occupano.

Dettaglio Protocollo Nazionale.

(vedi INFOGRAFICA allegato 5)

sez. 8 – Organizzazione aziendale (turnazione, trasferte e smart work, rimodulazione dei livelli produttivi)

In riferimento al DPCM 11 Marzo 2020, punto 7), limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, l'Impresa, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali, deve disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza.

Deve provvedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi, assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili.

Adottare misure organizzative riguardanti diversa turnistica anche per gli altri lavoratori non dedicati alla produzione al fine di garantire il rispetto della distanza interpersonale di almeno 2 m.

sez. 9 – Gestione entrata ed uscita dei dipendenti

L'Azienda deve scaglionare gli orari di ingresso/uscita in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa).

sez. 10 – Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione

Gli spostamenti all'interno del sito aziendale sono limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali.

Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, è ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, sono garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali e obbligo di indossare la mascherina sempre.

Dettaglio Protocollo Nazionale.

(vedi INFOGRAFICA allegato 5)

sez. 11 – Gestione di una persona sintomatica in azienda

Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, si procedere al suo isolamento con relativa fornitura di mascherina, all'isolamento/gestione degli altri lavoratori presenti sulla base alle disposizioni dell'Autorità Sanitaria Locale. **L'Azienda procede immediatamente ad avvertire le Autorità Sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.**

L'Azienda deve collaborare con le Autorità Sanitarie Locali per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. **Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.**

sez. 12 – Sorveglianza sanitaria/medico competente/RLS

La sorveglianza sanitaria prosegue rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute.

Sono privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia.

UILTEC
TESSILE ENERGIA CHIMICA

Infografica Covid

Mascherina chirurgica

UNI EN 14683:2019

Chirurgica

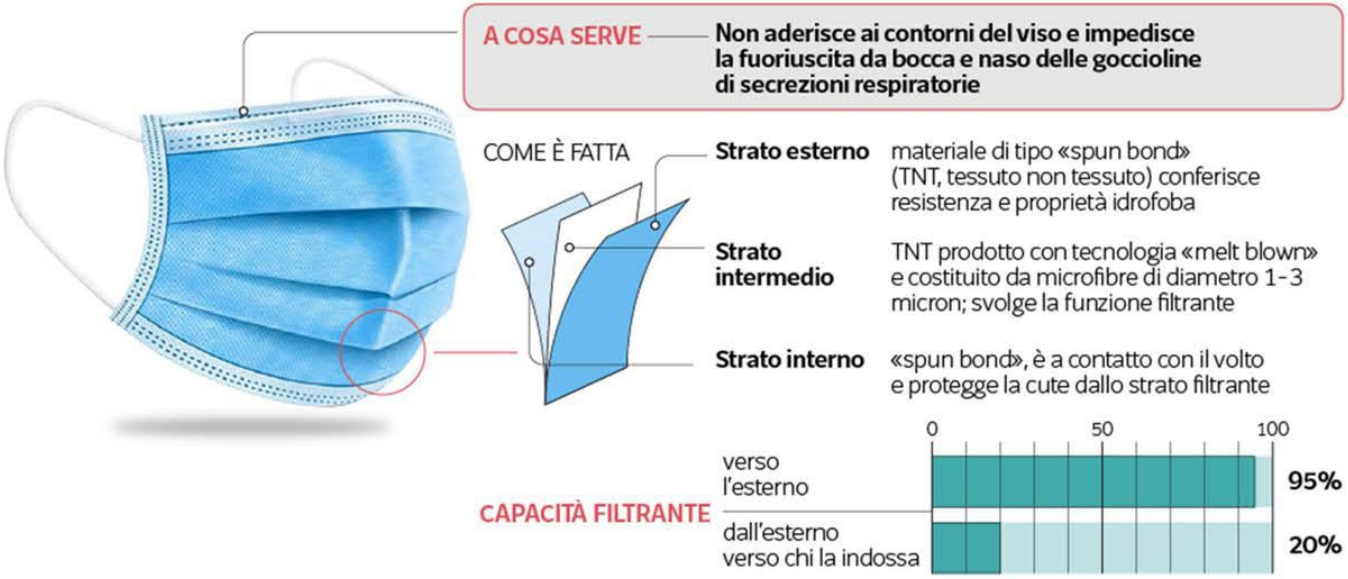

Hanno lo scopo di evitare che chi le indossa contamini l'ambiente
Sono dispositivi medici (D.Lgs. N. 46/97)
Per essere sicure devono essere prodotte nel rispetto della norma tecnica UNI EN 14683:2019.

Mascherine

Grafica di: Domenico Nese - Esperto SSA – UILTEC

Infografica Covid

Facciali filtranti (DPI)

CE

UNI EN 149:2009

FFP1-FFP2-FFP3 senza valvola

A COSA SERVE Hanno un'elevata protezione. Protegge chi la indossa e gli altri

CAPACITÀ FILTRANTE

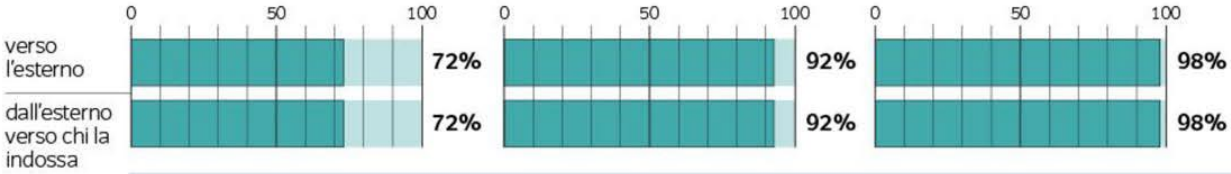

Sono certificate ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 475/1992 e sulla base delle norme tecniche armonizzate UNI EN 149:2009.

Mascherine

Grafica di: Domenico Nese - Esperto SSA – UILTEC

Infografica Covid

Facciali filtranti (DPI)

CE

UNI EN 149:2009

FFP1-FFP2-FFP3 con valvola

Tutte hanno una caratteristica comune: una migliore respirazione

A COSA SERVE

Protegge chi la indossa ma non gli altri perché dalla valvola esce il respiro. Indossata da chi è positivo contagia. L'FFP3 ha una protezione quasi totale

CAPACITÀ FILTRANTE

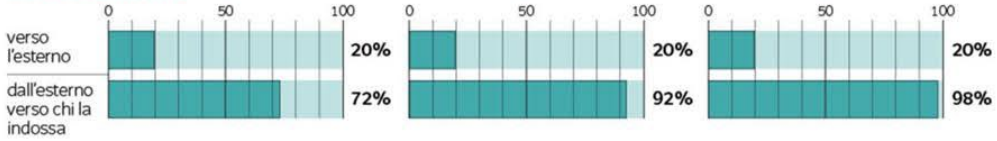

COME È FATTA

Materiali particolari, che generano cariche elettrostatiche, che attirano e catturano le particelle fino a 10 micron di diametro

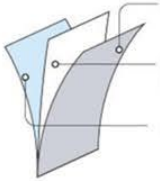

Strato esterno protegge dalle particelle di dimensioni più grandi

Strato intermedio è solitamente in tessuto melt blown e filtra le particelle più piccole

Strato interno doppia funzione di mantenere la forma della maschera e di proteggere la maschera dall'umidità prodotta con il respiro, tosse o starnuti

Mascherine

Grafica di: Domenico Nese - Esperto SSA – UILTEC

UILTEC
TESSILE ENERGIA CHIMICA

Infografica Covid

Riutilizzo Mascherine

Si possono riutilizzare?

Se non sono in grado di sostituirle, come posso rigenerarle?

Mascherine chirurghiche

dopo l'uso lasciarla all'aria aperta, meglio al sole, per almeno 12 ore

attenzione poi a non toccare la parte interna ed estrena

FFP1, FFP2, FFP3

Possono essere monouso (NR) o riusabili (R)

1.
   esposizione superiore ai 60° in ambiente umido ovvero il vapore al ferro da stiro
2.
   esposizione alle lampade UV
3.
   spruzzare un disinfettante spray con alcol 60%

Non vi è accordo scientifico sulla validità di questi metodi

Mascherine

Grafica di: Domenico Nese - Esperto SSA – UILTEC

Infografica Covid

Mascherine lavabili

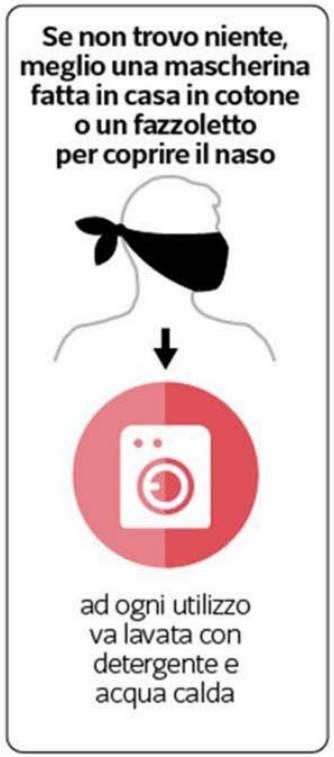

Ogni altra mascherina reperibile in commercio, diversa da quelle elencate, non è un dispositivo medico né un dispositivo di protezione individuale.
Può essere prodotta ai sensi dell'art. 16, comma 2, del D.L. 18/2020, sotto la responsabilità del produttore che deve comunque garantire la sicurezza del prodotto.
Per queste mascherine non è prevista alcuna valutazione dell'Istituto Superiore di Sanità e dell'INAIL.

Mascherine

Grafica di: Domenico Nese - Esperto SSA – UILTEC

Allegato 2

Bozza Procedura

Con la presente, ad integrazione del Protocollo Anticontagio Aziendale, si riporta la Procedura per la Gestione di eventuali contatti stretti di positivi COVID-19 in ambiente di lavoro.

Premesso che si intende per:

- **Positivo al COVID-19**: persona risultata positiva alla ricerca di SARS-CoV-2, confermata da tampone e identificata dalle autorità sanitarie.

- **Contatto stretto in ambiente di lavoro**:

- ▪ una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio ufficio condiviso, sala riunioni, locali comuni, etc.) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei;

- ▪ una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;

  ▪ una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19
  ▪ una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano)
  ▪ una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)
  ▪ un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'uso di DPI non idonei
  ▪ una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto.

  Per la definizione di contatto stretto è necessario in ogni modo considerare il lasso di tempo che va da 48 ore prima dell'insorgenza dei sintomi fino a 14 giorni dopo o fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso. Se il caso non presenta sintomi, si definisce contatto una persona che ha avuto contatti con il caso indice in un arco di tempo che va da 48 ore prima della raccolta del campione che ha portato alla conferma e fino a 14 giorni dopo o fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso.

Si invitano tutti i lavoratori ad attenersi alle indicazioni della ASL di competenza territoriale, che avvierà il *contact tracing* per l'identificazione dei contatti stretti.
In ogni caso il lavoratore risultato positivo deve contattare tempestivamente il Medico Competente aziendale che avvierà la procedura di ricerca di contatti stretti in ambito lavorativo in collaborazione con il datore di lavoro.

La gestione dei contatti stretti è disciplinata dalla circolare del Ministero della Salute (0032850-12/10/2020-DGPRE-DGPRE-P). I contatti stretti possono essere sintomatici o asintomatici.

Contatti stretti asintomatici
I contatti stretti asintomatici devono osservare:

- un periodo di quarantena di 14 giorni dall'ultima esposizione al caso;

oppure

- un periodo di quarantena di 10 giorni dall'ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.

In ogni caso si raccomanda di eseguire il test molecolare a fine quarantena a tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze.
Dopo tale periodo, in assenza di sintomi, il Medico di Base potrà autorizzare il rientro al lavoro. Si ribadisce la necessità di adottare comportamenti responsabili e di contattare tempestivamente il proprio Medico di Base in caso di sintomatologia.

Contatti stretti sintomatici

Le persone sintomatiche devono contattare tempestivamente il proprio Medico di Base o, se nel caso, il 112 per le indicazioni terapeutiche e il successivo rientro in comunità.

In caso di locali frequentati da una persona con COVID-19, si procederà alla pulizia e sanificazione STRAORDINARIA dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.

Contatti stretti di contatti stretti di casi sintomatici confermati

Non sono previsti quarantena né l'esecuzione di test diagnostici nei contatti stretti di contatti stretti di caso (ovvero non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso confermato), a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici o nel caso in cui, in base al giudizio delle autorità sanitarie, si renda opportuno uno screening di comunità.

App Immuni

Si promuove l'uso della App Immuni per supportare le attività di contact tracing.

Rinnoviamo l'importanza del rispetto di tutte le misure di prevenzione definite nel protocollo aziendale nonché dalle norme nazionali e regionali, rimarcando l'**obbligo** di utilizzare **SEMPRE** della **mascherina** comprendo naso e bocca.

Nell'attuale situazione di emergenza pandemica da SARS-CoV-2, ciascun individuo è chiamato ad applicare le misure di prevenzione raccomandate al fine di limitare la diffusione dell'infezione.
Tali misure si concretizzano nei comportamenti delineati dalle Autorità da seguire per l'intera popolazione.
La responsabilità individuale per prevenire il contagio è imprescindibile.

Data e luogo

Gestione dei contatti stretti.

Contatti stretti asintomatici:

i contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare:

• un periodo di quarantena di 14 giorni dall'ultima esposizione al caso; oppure

• un periodo di quarantena di 10 giorni dall'ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.

Definizione di "caso" e "contatto"

Fonte Rapporto ISS COVID-19 n. 53/2020 - Guida per la ricerca e gestione dei contatti dei casi di COVID-19. Versione del 25 giugno 2020

Caso sospetto

Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno tra i seguenti segni e sintomi: febbre, tosse e dispnea) e senza un'altra eziologia che spieghi pienamente la presentazione clinica e storia di viaggi o residenza in un Paese/area in cui è segnalata trasmissione locale durante i 14 giorni precedenti l'insorgenza dei sintomi.

Una persona con una qualsiasi infezione respiratoria acuta E che è stata a stretto contatto con un caso probabile o confermato di COVID-19 nei 14 giorni precedenti l'insorgenza dei sintomi.

Una persona con infezione respiratoria acuta grave (febbre e almeno un segno/sintomo di malattia respiratoria – es. tosse, dispnea) e che richieda il ricovero ospedaliero (Severe Acute Respiratory Infection, SARI) e senza un'altra eziologia che spieghi pienamente la presentazione clinica.

Caso probabile

Un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o inconcludente utilizzando protocolli specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 presso i Laboratori di Riferimento Regionali individuati o è positivo utilizzando un test pan-coronavirus.

Caso confermato

Un caso con una conferma di laboratorio per infezione da SARS-CoV-2, effettuata presso il laboratorio di riferimento nazionale dell'Istituto Superiore di Sanità o da laboratori Regionali di Riferimento, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici.

Gestione dei contatti stretti.

Contatto - definizione

Un contatto di un caso COVID-19 è qualsiasi persona esposta ad un caso probabile o confermato di COVID-19 in un lasso di tempo che va da 48 ore prima a 14 giorni dopo l'insorgenza dei sintomi nel caso (o fino al momento della diagnosi e dell'isolamento). Se il caso non presenta sintomi, si definisce contatto una persona esposta da 48 ore prima fino a 14 giorni dopo la raccolta del campione positivo del caso (o fino al momento della diagnosi e dell'isolamento).

Contatto stretto

Una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19.

Una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (es. la stretta di mano).

Una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (es. toccare a mani nude fazzoletti di carta usati).

Una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti.

Una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (es. aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19, in assenza di DPI idonei.

Un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei.

Una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto.

Contatto casuale

Qualsiasi persona esposta al caso, che non soddisfa i criteri per un contatto stretto.

allegato 2b

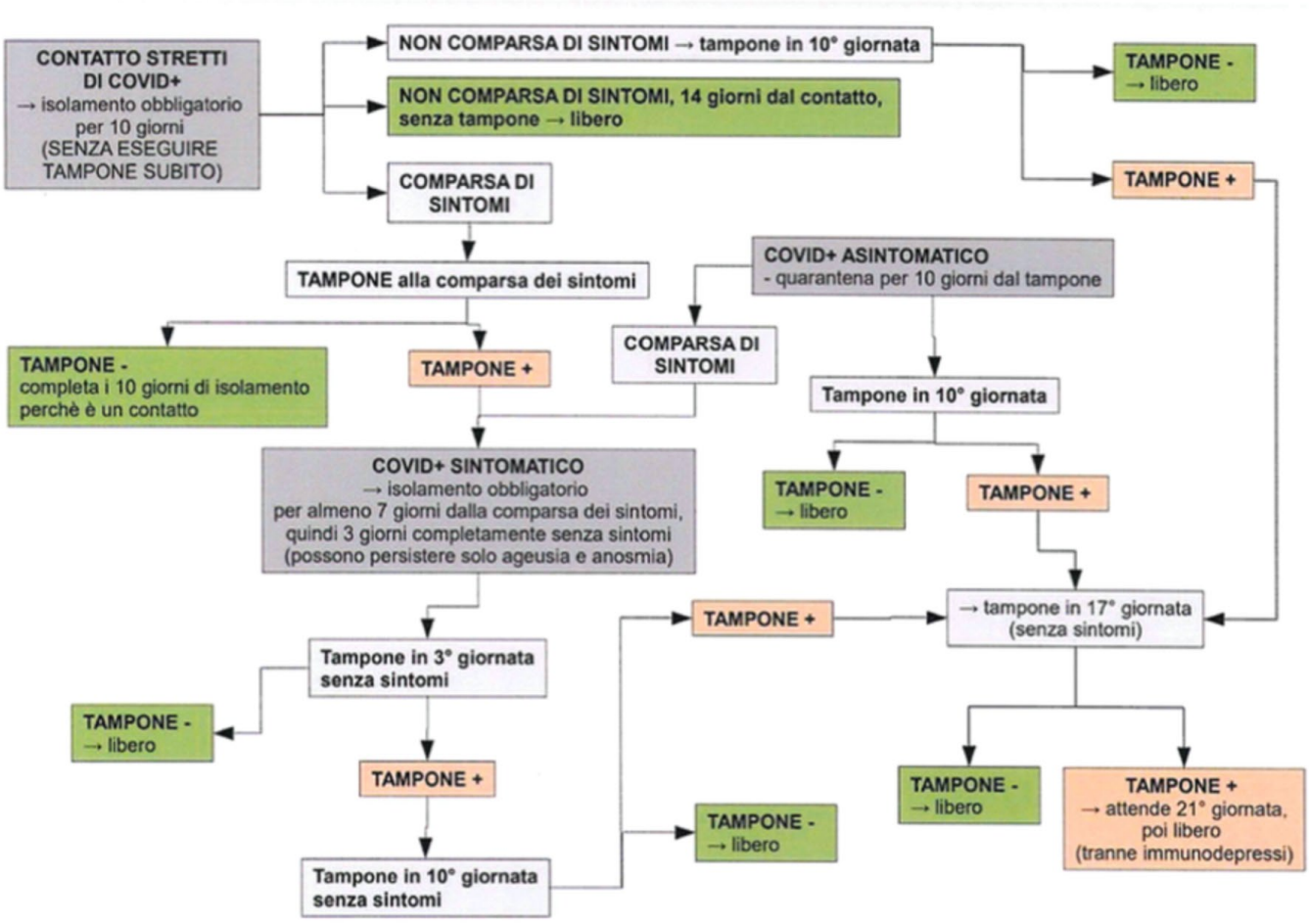

Comunicato stampa Dip. Protezione Civile, Presidenza Consiglio dei Ministri, 11/10/2020

Infografica Covid

allegato 3

Screening in azienda
ipotesi operativa

Al fine di contenere al massimo l'assenza dal lavoro del personale dipendente ed evitare disservizi che possono incidere sulla garanzia di continuità dei servizi anche essenziali erogati dalle aziende, il datore di lavoro, può richiedere ai propri dipendenti di effettuare, disposti dal medico competente o da altro professionista sanitario in base alle norme relative all'emergenza epidemiologica, attività di screening al fine di individuare soggetti positivi asintomatici, infettati, immunizzati o suscettibili, finalizzati alla caratterizzazione epidemiologica della circolazione virale nella popolazione lavorativa.
In tali casi, l'effettuazione dei campioni rispetterà le seguenti condizioni:

- acquisizione del consenso informato del lavoratore;
- idoneità del personale sanitario coinvolto, sia in termini di qualificazione e capacità tecniche, sia di misure di prevenzione e protezione;
- rispetto degli standard per l'effettuazione dei test, in ogni sua fase (dalla predisposizione dei locali al conferimento al laboratorio autorizzato);
- rispetto dei flussi informativi regionali e degli obblighi di notifica alle strutture sanitarie competenti;
- attenta valutazione della comunicazione degli esiti ad ogni partecipante.

screening

Grafica di: Domenico Nese - Esperto SSA – UILTEC

Infografica Covid

allegato 4

Rientro in azienda del lavoratore contagiato
ipotesi operativa

1. Il datore di lavoro informa i lavoratori dell'obbligo di inviargli la certificazione di avvenuta negativizzazione come rilasciata secondo le disposizioni locali e di comunicare in via riservata al medico competente anche ogni altra variazione del loro stato di salute.
2. Il lavoratore contatta il medico competente il quale acquisisce l'eventuale documentazione sanitaria e valuta con il lavoratore stesso la necessità di sottoporlo o meno a visita medica di reintegro.
3. Se la visita è ritenuta necessaria:
   - il lavoratore sottopone al datore di lavoro richiesta di visita straordinaria (art. 41 c. 2 lett. c);
   - se il lavoratore non intende chiedere la vista straordinaria, il datore di lavoro sottopone al medico competente richiesta di visita ai sensi del DPCM in vigore al momento.
4. In entrambi i due ultimi casi, nelle more della possibilità di effettuare la visita in presenza, il medico competente esprimerà un Giudizio di idoneità provvisorio contenente le prescrizioni o limitazioni imposte dagli esiti di malattia Covid-19.
5. Anche in caso tale visita non sia ritenuta necessaria, in considerazione delle informazioni e della documentazione ricevuta, il medico competente potrebbe comunque dover indicare al datore di lavoro misure aggiuntive di tutela.

In ogni caso, viste le diverse disposizioni territoriali, si ritiene utile verificare comunque - dove possibile - l'orientamento in merito a tale procedura dell'Organo di Vigilanza locale e, al fine di semplificare il comune lavoro, di allegare alla Cartella sanitaria e di rischio la documentazione acquisita e soprattutto di lasciare traccia al suo interno dei vari passaggi e delle motivazioni a loro sostegno.

rientro in azienda

Grafica di: Domenico Nese - Esperto SSA – UILTEC

allegato 5

IL PROTOCOLLO CONDIVISO E' UN PERCORSO VIRTUOSO

Dal protocollo del 24 aprile di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimentom della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto da CGIL, CISL, UIL ed associazioni datariali su invito del Presidente del Consiglio.

UILTEC
TESSILE ENERGIA CHIMICA

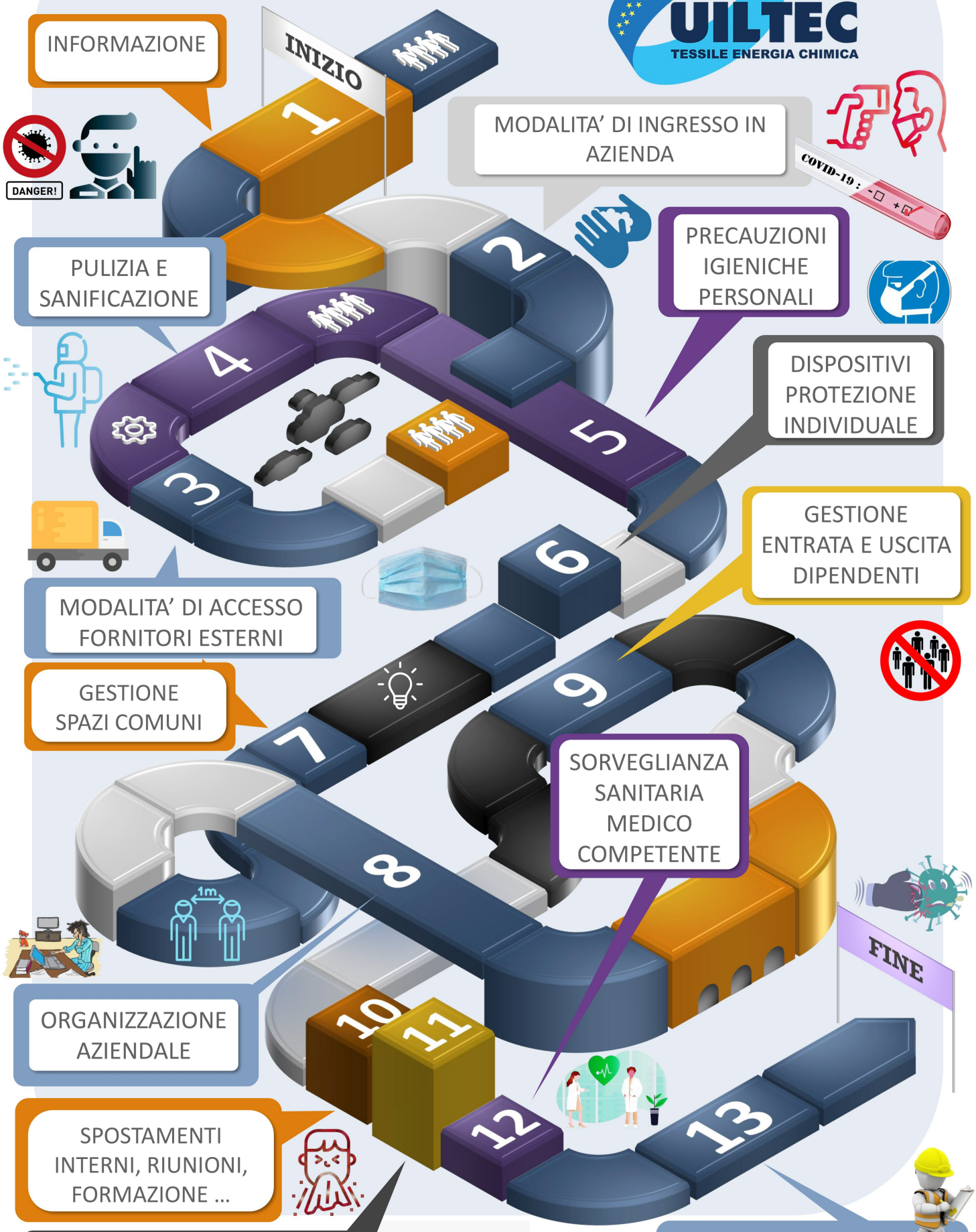

Grafica di:
Domenico Nese
ESPERTO SSA - UILTEC

allegato 6

Infografica Covid

Protocollo aziendale anticontagio

ipotesi operativa

Indicazione	Azione a cura del Datore di Lavoro	Azione a carico del lavoratore	Azione a cura di RSU/RLS
VENGONO PRESI IN ESAME I PUNTI DEL PROTOCOLLO FIRMATO DALLE PARTI SOCIALI NAZIONALI DEL SETTORE	PER OGNI PUNTO DEL PROTOCOLLO VENGONO PROPOSTE INDICAZIONI CHE IL D.L. DEVE ATTUARE	PER OGNI PUNTO DEL PROTOCOLLO VENGONO PROPOSTE INDICAZIONI CHE IL LAVORATORE SI IMPEGNA A RISPETTARE	PER OGNI PUNTO DEL PROTOCOLLO VENGONO INDIVIDUATE AZIONI PER LE ATTIVITA' DI VERIFICA

protocollo aziendale

Grafica di: Domenico Nese - Esperto SSA – UILTEC